

ESSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 16/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA



19124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

ILOR
AVVOCATO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO MERONE - Presidente -
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere -

R.G.N. 2698/2009

Cron. 19124

Rep.

22/06/2010

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2698-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- **ricorrente** -

contro

TRICARICO GIUSEPPE;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 83/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 21/04/08, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
DUE/66
€2,66
CODICE UNICO 0018479
0000489F
28/01/2010 11:53:46
UFFICIO COPIE PENALI
IDENTIFICATIVO: 91091310407183
0.1 09 131040 718 3

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio
dal Sig. SOLE 24/08

per diritti € 2,66

06/09/2010
IL CANCELLIERE

2010

5375

consiglio del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore

Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.



RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione per la trattazione in camera di consiglio

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale con la quale è stato riconosciuto il diritto del contribuente avvocato al rimborso dell'IRAP versata per gli anni in contestazione, in quanto il professionista nell'esercizio della libera professione spenderebbe solo la propria opera, essendo del tutto assente la spesa del personale e di modico valore i beni strumentali (quali il computer, il fax, l'autovettura) di cui risulta munito.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

2. Il ricorso, con il quale, nell'unico motivo, si denuncia omessa motivazione in ordine al punto decisivo della ritenuta provata mancanza di autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività professionale, nonostante la presenza, secondo la parte erariale, di notevoli importi per beni ammortizzabili risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La censura - oltre che essere sprovvista di adeguato momento di sintesi - appare manifestamente infondata, in quanto la sentenza è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, in tema di IRAP, l'esercizio dell'attività libero professionale "protetta" è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente

organizzata, e il requisito dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009). La sentenza contiene l'accertamento del difetto di tale requisito, reso con la congrua e corretta motivazione sopra riportata, sicché la censura si rivela manifestamente priva di pregio, dato che si limita a proporre un'inammissibile nuova valutazione del merito, in presenza di apprezzamento congruamente espresso dalla C.T.R. (Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte né memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto,

4

riaffermato il principio di diritto sopra
richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese
del presente giudizio di legittimità, in assenza di
svolgimento di attività difensiva da parte
dell'intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010

Il Presidente

IL CANCELLIERE 01
Giuseppina Cocco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma | 6 SET. 2010

IL CANCELLIERE

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA